

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 28 ottobre 2013

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 15 ottobre 2013 - n. 31

Autorizzazione alla spesa per l'affidamento del servizio di supporto per lo svolgimento dei controlli di II livello sugli interventi finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

Visti altresì:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art.2, comma 2°, del succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in Legge n. 71 del 24 giugno 2013, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014.

Preso Atto altresì che:

- in data 3 dicembre 2012 la Commissione Europea ha adottato la Decisione C(2012)8882, con la quale viene concessa allo Stato Italiano una sovvenzione, a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea istituito con Regolamento CE 2012/2002 dell'11 novembre 2002, per complessivi euro 670.192.359,00 destinati al finanziamento degli interventi di emergenza da porre in essere a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 della suddetta Decisione precisa che «*la sovvenzione contribuisce al finanziamento delle operazioni di realizzazione delle tipologie di intervento descritte dall'art.3 del Reg. n. 2012/2002 e precisati nell'Accordo recante attuazione della presente decisione, di cui all'art.10 della stessa*»;
- in data 6 dicembre 2012 è stato stipulato il summenzionato Accordo, il quale prevede - all'art. 6 - che lo Stato beneficiario organizzi controlli delle operazioni su base campionaria, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo applicati, nonché le dichiarazioni di spesa redatte e che presenti alla Commissione, all'atto di chiusura dell'intervento, ai sensi dell'art. 9, la dichiarazione di validità redatta da persona o servizio funzionalmente indipendente dall'organismo responsabile dell'attuazione (di seguito Organismo Indipendente);
- ai sensi dell'art. 4 dello stesso Accordo, l'Organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione della sovvenzione nello Stato beneficiario è stato individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile.

Visto il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 «*Misure urgenti per le imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*, il quale - tra l'altro - dispone il trasferimento delle risorse provenienti dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea alle succitate Gestioni Commissariali per la ricostruzione;

Preso Atto dell'apertura, ai sensi dell'art.2, comma 6°, del citato d.l. 74/2012, della summenzionata apposita contabilità speciale n. 5713, presso la Banca D'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Milano, intestata a «*Commissario Presidente Regione Lombardia-D.l.74/2012*»;

Dato Atto che sulla succitata contabilità speciale è stata versata la somma di Euro 37.021.463,36 quale quota di spettanza della sovvenzione a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi da effettuare in Regione Lombardia;

Preso Atto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prof. n. ABI/0044110 del 27 luglio 2013, ha disposto il trasferimento di ulteriori risorse a valere sul F.S.U.E., pari a complessivi € 5.000.000,00, a favore del Commissario delegato per l'emergenza sismica per l'approntamento di ulteriori interventi a ristoro dei danni subiti dal territorio;

Vista la nota conclusiva degli incontri tra le Amministrazioni coinvolte nella gestione degli interventi relativi al sisma e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, del 30 aprile 2013, con la quale si è stabilito:

- di individuare, nella struttura organizzativa già operante per il controllo previsto del reg. (CE) 1083/2006 sui Fondi FESR e FSE di ognuna delle tre Regioni coinvolte, il Soggetto al quale conferire l'attività di *Audit* prevista dal succitato Accordo;
- di individuare nel Dipartimento della Protezione Civile il Soggetto incaricato di predisporre il documento finale di dichiarazione di validità, previsto dall'art.9 dell'Accordo stesso e da inviare alla Commissione entro il 19 giugno 2014, aggregando i documenti prodotti dai singoli Organismi Indipendenti.

Considerato che, con delibera di Giunta regionale della Lombardia n. X/87 del 29 aprile 2013, è stata istituita la struttura «*Servizio controlli dei fondi comunitari e contabilizzazione pagamenti*», che, fra l'altro, esercita le funzioni di Autorità di *Audit* sui Fondi comunitari ai sensi dell'art.62 del reg. (CE) 1083/2006.

Dato Atto:

- che l'*Autorità di Audit* di cui al punto precedente ha comunicato, con propria nota prof. n. A1.2013.0076536 del 11 ottobre 2013, che per redigere la dichiarazione di validità di accompagnamento alla relazione di chiusura del Commissario delegato per la ricostruzione della Lombardia da inviare alla V Commissione Europea entro la metà del mese di giugno 2014, ritiene necessario acquisire un supporto specifico di assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di audit sul sistema di gestione e controllo applicato, per l'analisi dei rischi, per l'audit sulle operazioni finanziate dal Fondo di solidarietà europea e per la verifica dei dati riportati nella relazione di esecuzione;
- che per l'esecuzione delle sopra citate attività è necessario poter disporre con immediatezza del supporto di azioni di assistenza tecnica al fine di consentire il completamento delle attività previste entro il mese di maggio 2014 onde non compromettere la rendicontabilità della spesa sostenuta alla Commissione Europea;

Considerato che l'Autorità di Audit ha pertanto ravvisato l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio - come meglio dettagliato nel foglio «*Patti e Condizioni*», allegato alla presente, mediante procedura negoziata, cottimo fiduciario (conferito ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006, nonché dalle disposizioni della deliberazione Giunta Regionale n. IX/2534 del 24 novembre 2011). L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta al prezzo economicamente più vantaggiosa ai sensi della citata Deliberazione n. 2534/2011 ;

Dato atto che l'Autorità di Audit ha segnalato che l'aggiudicazione definitiva sarà vincolata alla efficacia della presente ordinanza;

Valutata la congruità del percorso proposto dall'Autorità di Audit per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e di supporto in relazione alle nuove incombenze finalizzate alla redazione della dichiarazione di validità ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo;

Considerato che a fronte delle attività di cui sopra l'Autorità di Audit ha quantificato in € 90.000 oltre ad IVA, per complessivi € 109.800,00 (IVA al 22%), così come si evince dal foglio «Patti e Condizioni» allegato, le risorse economiche necessarie per far fronte alle nuove attività richieste;

Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità manifestata dall'Autorità di Audit per i fondi comunitari, altresì incaricata dell'attività di audit prevista dall'articolo 9 dell'Accordo stipulato fra Commissione europea e Repubblica italiana il 6 dicembre 2012, di avvalersi delle necessarie attività di assistenza tecnica e di supporto utili alla redazione della dichiarazione di validità di accompagnamento alla relazione di chiusura del Commissario delegato relativa alla quota parte della sovvenzione a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea di competenza, e di indire una procedura negoziata - cottimo fiduciario - per un importo a base d'asta pari ad € 90.000 ad IVA, per complessivi € 109.800,00 (IVA al 22%);

2. di autorizzare, valutata la congruità del percorso proposto dall'Autorità di Audit, il Dirigente dell'Articolazione Amministrativa della Struttura Commissariale a compiere gli atti amministrativo-contabili necessari al pagamento delle succitate prestazioni per un importo massimo complessivo a carico della contabilità speciale di € 109.800,00 (IVA al 22%);

3. Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;

4. Di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
(da restituire unitamente all'offerta)

Il sottoscritto

in nome e per conto di

con sede in

Partita I.V.A.

prende atto che il servizio richiesto dalla lettera prot. _____ è vincolato dalle seguenti condizioni, che dichiara di accettare integralmente:

**ARTICOLO 1
OGGETTO E DESCRIZIONE DEL CONTRATTO**

"Servizio di supporto per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rilascio della Dichiarazione di validità di accompagnamento alla Relazione di chiusura del Commissario delegato all'emergenza terremoto per la rendicontazione delle spese alla Commissione Europea a valere sul Fondo di solidarietà"

I servizi richiesti sono finalizzati alla predisposizione della Dichiarazione di validità degli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), che deve accompagnare la Relazione di chiusura del Commissario delegato all'emergenza terremoto, da inviare alla Commissione europea entro metà giugno 2014.

Per il conseguimento del suddetto obiettivo, le principali attività oggetto dell'affidamento saranno:

- Esame dei sistemi di gestione e controllo istituiti per il governo dei fondi e degli interventi cofinanziati: nell'ambito di tale attività dovranno essere svolte, sulla base di adeguate analisi di rischio, le verifiche sui sistemi di gestione e di controllo adottati dall'Autorità per il coordinamento, l'attuazione e la chiusura della sovvenzione, al fine di accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo. Dovranno essere altresì evidenziate eventuali carenze con particolare attenzione alle irregolarità che possono aver generato errori nella dichiarazione finale di spesa contenuta nella Relazione di esecuzione di cui all'art. 8 dell'Accordo.
- Definizione del campione di operazioni e spese da verificare: dovrà essere definito il campione delle operazioni e delle spese da verificare sulla base del livello di rischio associato alla gestione ed utilizzazione dei fondi assegnati. La scelta del metodo di campionamento, la determinazione della dimensione del campione e l'estrazione del campione dovranno essere effettuate con modalità tali da garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate.
- Controlli a campione sulle operazioni: dovranno essere esperite tutte le procedure di verifica, anche in loco, sulle operazioni campionate, volte ad analizzare la validità delle spese dichiarate nonché la regolarità delle operazioni interessate. A seguito degli audit andranno prodotti singoli report di controllo. Ai report dovranno essere allegate le check list di controllo utilizzate dai controllori.
- Acquisizione, dai soggetti responsabili del coordinamento e dell'attuazione della sovvenzione, dei controlli effettuati da altri Organismi di controllo: dovranno essere analizzati i risultati dei controlli svolti da altri soggetti (ad esempio Corte dei Conti nazionale, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea ecc...) al fine di valutare l'impatto sulla dichiarazione di validità che dovrà essere prodotta.
- Redazione della Dichiarazione di Validità ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo: nell'ambito di detta relazione si dovrà riepilogare il lavoro di audit svolto e pronunciarsi sulla validità delle spese dichiarate nonché sulla regolarità delle operazioni interessate dalla sovvenzione.
- Redazione di un rapporto intermedio e di un rapporto finale sull'attività svolta, sui risultati dei controlli effettuati e sul progressivo adeguamento, laddove realizzabile, delle procedure di gestione e controllo, anche alla luce delle raccomandazioni formulate.
- Partecipazione a riunioni ed incontri con funzionari europei, del Dipartimento della Protezione civile e con le altre Autorità di Audit.

Le suddette attività dovranno essere svolte entro il 15 maggio, sulla base di un piano di lavoro dettagliato in un cronoprogramma delle attività da realizzare, con l'impiego delle risorse necessarie, concordato con l'Autorità di Audit di Regione Lombardia. Tutte le attività contrattuali dovranno essere realizzate attraverso un gruppo di lavoro, che dovrà avere specifica esperienza nel campo dell'audit e della normativa comunitaria.

Tutte le attività dovranno essere espletate in coordinamento con le Autorità di Audit delle Regioni Emilia Romagna e Veneto o eventualmente con le rispettive assistenze tecniche.

Resta inteso che nessun rapporto di lavoro o di incarico a qualsiasi titolo intercorrerà tra i membri del gruppo di lavoro designato dall'appaltatore e l'Amministrazione Regionale e, conseguentemente, nessun onere di natura previdenziale e di infortunistica sarà a carico dell'Amministrazione per detto personale.

ARTICOLO 2
ALTRE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento dell'incarico, il contraente dovrà operare in stretto coordinamento con il personale dell'Autorità di Audit di Regione Lombardia, Direzione Organismo Pagatore Regionale, e, in particolare, dovrà rispondere al Dirigente della Struttura Controllo dei fondi comunitari e contabilizzazione pagamenti.

ARTICOLO 3
DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il contratto del servizio descritto in oggetto avrà durata dalla stipula del contratto fino alla data di invio, da parte del Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione Europea, della Relazione finale di validità delle spese relative agli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà (giugno 2014).

Il servizio decorre dall'aggiudicazione definitiva della procedura.

ARTICOLO 4
IMPORTO CONTRATTUALE

La disponibilità finanziaria messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale è pari a Euro 90.000,00 (euro novantamila/00) (IVA esclusa) da imputare sul Conto di contabilità speciale n. 5713, intestata al "COM DE PRES LOMBARDIA DL 74-12", aperta presso la Banca d'Italia - sez. Tesoreria Territoriale dello Stato di Milano.

ARTICOLO 5
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico per il servizio di cui trattasi sarà conferito ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006, nonché dalle disposizioni della d.g.r. n. IX/2534 del 24/11/2011.

L'affidamento del servizio avverrà con la procedura del cottimo fiduciario, mediante procedura negoziata.

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta al prezzo economicamente più vantaggiosa ai sensi della citata d.g.r. n. 2534/2011.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

I criteri di valutazione sono di seguito dettagliati:

Valutazione tecnica (max 60 punti):

Qualità del servizio(max 45 punti):

- Impostazione generale della proposta (max 5 punti)
 - Comprensione del sistema normativo e regolamentare connesso alla gestione ed al controllo di interventi cofinanziati dal FSUE e dai fondi europei in generale (max 5 punti)
- Livello di rispondenza e articolazione delle attività previste (max 40 punti)
 - Descrizione metodologica per effettuare audit di sistema (comprensivo di audit relativo alla procedura di chiusura (max 10)
 - Descrizione metodologica per effettuare analisi dei rischi e campionamento (max 10)
 - Descrizione metodologica per effettuare audit delle operazioni (max 10)
 - Verifica relazione di esecuzione (prevista da art. 8 accordo) (max 10)

Caratteristiche del gruppo di lavoro(max 15 punti):

- Configurazione del team di lavoro con riferimento all'esperienza specifica delle risorse indicate (max 10 punti)
- Impegno di tempo, in termini di giornate uomo per senior e junior, dedicato alla realizzazione dell'attività (max 5 punti)

Valutazione economica (max 40 punti):

Costo (max N punti): il punteggio sarà calcolato sulla base della seguente formula

$$N \times \left(1 - \frac{(C \text{ off} - C \text{ min})}{C \text{ min}} \right)$$

dove

C min = costo indicato dal concorrente che ha formulato l'offerta valida più bassa

C off = costo indicato dal concorrente in esame.

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 28 ottobre 2013

ARTICOLO 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione avverrà in 2 (due) rate di uguale valore a gennaio 2014 e luglio 2014, o alla fine dell'incarico, in caso di proroga dei termini di invio della Relazione di Validità definiti dalla Commissione europea.

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura indirizzata a Giunta Regionale – Struttura Controllo dei Fondi comunitari e contabilizzazione pagamenti, che provvederà alla liquidazione di detta fattura dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una relazione sull'attività svolta.

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese in cui è stata ricevuta.

In caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

La Società fornitrice si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile”.

ARTICOLO 7 PENALI

L'Amministrazione procederà, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il Dirigente della Struttura procederà all'immediata contestazione al contraente delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax al n. 02/67656275), entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via fax. Il Dirigente, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- Carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da € 50,00 a € 200,00;
- Inadempienze per mancato servizio e/o danno all'immagine di Regione Lombardia: € 500,00, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del contraente.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicate dal contraente all'Autorità di Audit.

ARTICOLO 8 RESPONSABILITÀ

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 10 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informazioni ex art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

Titolare trattamento dati: Giunta Regione Lombardia nella persona del suo Presidente con sede in Piazza Città di Lombardia, n. 1 - 20124 MILANO.

Responsabile trattamento dati: Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo della Presidenza della Giunta Regionale Lombardia.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO

Il presente appalto, secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è soggetto alla predisposizione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D Lgs. N. 81/2008.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86 comma 3 bis del D Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

ARTICOLO 12 IMPEGNO A CONTRIBUIRE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E ALLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

1. s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'esecuzione del contratto;
2. s'impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi, di turbare, o distorcere la fase di esecuzione del contratto;
3. s'impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del contratto;
4. s'impegna, qualora i fatti di cui precedenti punti 2 e 3 costituiscano reato, a sporgere immediata denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
5. s'impegna, a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - ART. 3 LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 14 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente foglio patti e condizioni per un importo pari al 10% del valore complessivo dell'incarico o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione regionale.

L'importo della cauzione potrà, altresì, essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione regionale. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente foglio patti e condizioni, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Data

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)